

LA RIFORMA DEL GIUDIZIO CIVILE DI CASSAZIONE. UNA INTRODUZIONE

di Giovanni Canzio

1. L'anno che si è appena concluso ci ha consegnato una importante riforma del processo civile di cassazione. Una riforma, quella del decreto legge n. 168 convertito con legge n. 197 del 2016, non di dettaglio ma di sistema, che disegna un'architettura più leggera ed efficace del giudizio di legittimità. In linea di continuità, peraltro, sia con le proposte avanzate dall'Assemblea Generale della Corte di cassazione fin dal 23 aprile 1999 (erano pendenti, all'epoca, n. 51.056 ricorsi), rilanciate con forza da quella del 25 giugno 2015 (la pendenza dei ricorsi era intanto aumentata esponenzialmente a n. 104.561)¹, sia con i principi espressi per il giudizio di cassazione dall'art. 1 lett. c) del disegno di legge delega "per l'efficienza del processo civile", approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2016 e all'esame del Senato (n. 2284 AS).

2. L'impianto di fondo s'impenna sulla distinta modulazione tra giudizi (una minoranza) che hanno valenza nomofilattica, perché la questione di diritto è di particolare rilevanza, destinati alla pubblica udienza e alla decisione con sentenza, tale da assumere i caratteri del "precedente" in senso stretto, e giudizi privi di tale carattere (il contenzioso più nutrito), destinati all'adunanza camerale, non partecipata ma con contraddittorio scritto, e alla decisione con ordinanza².

Nella grande maggioranza dei casi la Corte svolge un compito di garanzia dello *ius litigatoris*, controllando la legalità del giudizio e della sentenza di merito, alla stregua del presidio disegnato dall'art. 111 Costituzione. In altri casi è chiamata a svolgere una funzione, ulteriore, di guida coerenziatrice e di indirizzo dello sviluppo della giurisprudenza, a garanzia dello *ius constitutionis* (art. 65 r.d. 30.1.1941, n. 12), nell'ottica della tendenziale certezza del diritto, onde assicurare, con la uniforme interpretazione e la prevedibilità delle decisioni, l'uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge.

Le forme del rito si adattano, pertanto, alla pluralità e alla diversità delle funzioni della Corte, secondo i canoni, di matrice europea, di effettività e proporzionalità della giurisdizione, con riguardo alla importanza dei casi, alla complessità delle questioni, alla ragionevole durata dei processi, all'utilizzo adeguato delle risorse dell'apparato.

¹ I due documenti sono pubblicati, rispettivamente, in Foro it., 1999, V, 212 e 2015, V, 394.

² Modulo, quest'ultimo, di cui la Corte ha già scrutinato la compatibilità costituzionale e convenzionale con ordinanza n. 395 del 2017.

3. Si è di fronte a uno storico mutamento di paradigma che, da un lato, investe il modo di censire i *leading cases* e i *precedenti* davvero autorevoli (nella consapevolezza che la “forza” del precedente è inversamente proporzionale al numero di precedenti sul medesimo tema) e, dall’altro, chiama la Cassazione a una possente sfida, innanzitutto sul piano dell’organizzazione della giurisdizione di legittimità. Basti pensare agli snodi fondamentali dei compiti direttivi dei presidenti di sezione e degli uffici “spoglio” sezionali, del “filtro” di inammissibilità dei ricorsi presso la Sesta sezione civile, della distribuzione dei ricorsi tra camera di consiglio e udienza pubblica, della ricomposizione dei servizi di cancelleria, delle modalità di applicazione alle udienze dei magistrati del Massimario, dell’utilizzo dei (nuovi) tirocinanti.

4. Restano centrali il ruolo e la funzione della motivazione delle decisioni, e cioè il modo di esprimersi della Corte attraverso i provvedimenti, che va improntato, nel linguaggio e nello stile, a più stringenti requisiti di sintesi, chiarezza ed essenzialità delle argomentazioni³, pur avvertendosi che la sintesi non è una qualità esterna che si aggiunge alla struttura della motivazione per ricondurla a una forma più snella ed efficiente, bensì una proprietà immanente e costitutiva della stessa⁴.

5. La Corte di cassazione, per essere all’altezza dei nuovi compiti e responsabilità, non si sente isolata nel rispondere a tale sfida culturale e organizzativa. Il giudizio di cassazione non vive solo delle norme di diritto che lo disciplinano, ma è anche affidato all’esperienza e alla collaborazione dei protagonisti del processo, sui quali ricade la responsabilità del suo funzionamento. Sicché nessuna significativa modifica del modo di essere e di operare della Corte può prescindere dal contributo al formarsi della nomofilachia da parte della Procura generale e dell’Avvocatura, la cui partecipazione al contraddittorio, nelle diverse forme consentite, è in ogni caso irrinunciabile.

A tal fine sono stati sottoscritti due Protocolli d’intesa: il primo con la Procura Generale e il secondo con il Consiglio nazionale forense e con l’Avvocatura generale dello Stato⁵. Si tratta di iniziative che rappresentano il frutto della volontà comune non soltanto di costruire le migliori prassi applicative, ma di avviare, pure in via sperimentale, un’interpretazione coerente e solida degli aspetti tecnici della riforma.

I magistrati e gli avvocati (sostenuti dal prezioso apporto critico della dottrina) sono chiamati ad affrontare, insieme, la sfida riformatrice con fiducia e saggezza.

³ La Corte, per altro verso, ha affermato (sent. n. 21297 del 2016) che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi costituisce principio generale, la cui inosservanza può pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte e ridondare nell’inammissibilità del ricorso.

⁴ V. le circolari del Presidente della Corte, n. 136 e n. 84 del 2016, rispettivamente sulla motivazione dei provvedimenti civili e penali.

⁵ I due Protocolli sono stati sottoscritti, rispettivamente, il 17 novembre e il 15 dicembre 2016, in ideale linea di continuità col Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2015 con il CNF, relativo alle modalità di redazione dei ricorsi. Per una prima, coerente, applicazione giurisprudenziale del Protocollo con l’Avvocatura, in attuazione del principio costituzionale del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 Cedu, v. Cass., ordinanza n. 4906 del 2017.